

N. 77-1/2023 R.G.



TRIBUNALE DI ASTI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, Dott. Andrea Carena, ha pronunciato la seguente

N. 15/2024 Sent.  
N. / Cron.  
N. 16/2024 Rep.  
N. 4/2024 R.D.C.  
5/2024 R.D.C.

**SENTENZA**

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 77-1/2023 del ruolo generale procedimento unitario.

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 31.10.2023, ed integrata in data 22.12.2023, da **Murazzano Eliana**, nata a Mondovì (CN) il 02.01.1954, codice fiscale MRZLNE54A42F351H e **Benotto Alberto Maria**, nato a Cuneo (CN) il 05.05.1990, codice fiscale BNTLRT90E05D205Z, entrambi residenti in Montà (CN), Via San Rocco n. 9, rappresentati e difesi dall'avv. Secondo Vigna del foro di Asti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Montà (CN), C.so A. Manzoni n. 55, come da procura in atti, con l'ausilio della dott.ssa Giovanna Pittore, nominato Organismo di Composizione della Crisi;

rilevato che con decreti depositati in data 2.11.2023 e 27.12.2023, ritenuta l'ammissibilità della proposta, è stata disposta la comunicazione della stessa, ex art. 70 comma 1 CCII, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori;

rilevato che i creditori Deutsche Bank e Financit S.p.a. hanno fatto pervenire osservazioni;

vista la relazione ex art. 70 c. 6 CCII depositata dall'OCC;

ritenuto che, quanto alle osservazioni pervenute, occorre distinguere tra: 1) quelle riguardanti l'individuazione e quantificazione dell'ammontare dei debiti gravanti sul ricorrente e 2) quelle riguardanti l'accoglibilità della richiesta di omologa;

ritenuto che, quanto alle osservazioni di cui al punto n. 1), la parte ricorrente ha preso atto delle precisazioni di aggiornamento dei crediti formulate dai creditori, recependole e modificando, all'uopo, la proposta, e che l'O.C.C. nulla ha obiettato al riguardo, ritenendo pertanto corrette le precisazione dei crediti pervenute.



In merito alle osservazioni di cui al punto n. 2) valgono, invece, le seguenti considerazioni:

- quanto alle osservazioni svolte da Deutsche Bank, Benotto Alberto ha allegato di trovarsi attualmente in stato di disoccupazione involontaria, e in relazione a tale circostanza l'O.C.C., anche sulla scorta dell'attività accertativa espletata, non ha rilevato elementi di segno contrario; per il resto, quanto alla durata del piano, lamenta erroneamente il creditore l'insufficienza della durata del piano di pagamento rateale proposto da Murazzano Eliana, non essendo prevista una durata pari a quattro anni – come dallo stesso osservato -, bensì a 72 mesi;

- quanto alle osservazioni svolte da Financit S.p.a., si osserva come l'integrale pagamento del credito dalla stessa vantato non possa ritenersi costituire una condizione di ammissibilità della domanda. E' infatti la legge a prevedere espressamente la possibilità di sottoporre a falcidia i crediti "derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio" (art. 67 c.c.i.i.).

Anche sotto tale profilo, pertanto, non si rinvengono ragioni ostative all'omologazione del piano proposto dai ricorrenti.

Con riguardo ai crediti assistiti da cessione di quota della pensione (verso Financit s.p.a. e in relazione al finanziamento Banco Posta n. 298628), peraltro, dovrà ritenersi cessata l'operatività delle cessioni, avendo le stesse perso efficacia in forza dell'omologazione del piano di ristrutturazione e ciò in ragione della natura concorsuale della procedura in oggetto e della conseguente necessità di tutelare la par condicio creditorum.

Per ragioni del tutto analoghe, e al fine di garantire la fattibilità del piano, dalla pronuncia della presente sentenza non potranno più essere promosse e proseguite azioni esecutive individuali sul patrimonio dei ricorrenti.

-Quanto, invece, alla convenienza della proposta, peraltro non contestata dai creditori, si osserva come, sulla base della documentazione in atti, la somma mensile messa disposizione dei creditori dalla ricorrente Murazzano appare congrua rispetto alla sua situazione economico-patrimoniale, e comunque non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria (avendo, anzi, il piano proposto una durata, e quindi un periodo di contribuzione, del tutto verosimilmente maggiore rispetto a quello ipotizzabile in caso di apertura della liquidazione controllata). La convenienza della proposta, peraltro, non può essere valutata in modo parcellizzato, avendo riguardo alla sola posizione vantata da singoli creditori, ma deve essere considerata unitariamente, anche nel rispetto della par condicio creditorum quale principio ispiratore delle procedure concorsuali.

Tutto ciò premesso,



riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento e che gli stessi appaiono qualificabili, sulla scorta di quanto allegato e prodotto, alla stregua di consumatori;

considerato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII;

ritenuto che il piano di ristrutturazione in oggetto, come modificato su proposta dall'O.C.C., sia, per le ragioni indicate in precedenza, giuridicamente ammissibile, oltreché concretamente fattibile, e considerato altresì che la proposta, anche sulla scorta di quanto riferito dall'O.C.C., assicura ai creditori un soddisfacimento comunque complessivamente non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato che dalla pronuncia della presente sentenza non potranno più essere promosse e proseguite azioni esecutive individuali sul patrimonio della ricorrente e che, al fine di tutelare la par condicio creditorum, cesserà altresì l'operatività della cessione volontaria della quota del quinto dello stipendio già concesso in favore del creditore Financit S.p.a.;

PQM

visto l'art. 70 comma 7 CCII;

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto Murazzano Eliana, nata a Mondovì (CN) il 02.01.1954, codice fiscale MRZLNE54A42F351H e da Benotto Alberto Maria, nato a Cuneo (CN) il 05.05.1990, codice fiscale BNTLRT90E05D205Z, entrambi residenti in Montà (CN), Via San Rocco n. 9, rappresentati e difesi dall'avv. Secondo Vigna del foro di Asti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Montà (CN), C.so A. Manzoni n. 55, come da procura in atti, con l'ausilio della dott.ssa Giovanna Pittore, nominato Organismo di Composizione della Crisi, così come da ultimo modificato;

DISPONE



Che la presente sentenza sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e comunicata a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro 30 giorni.

Dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Asti, 9.4.2024

Il Giudice  
Dott. Andrea Carena

SENTENZA INVIATA IN TELEMATICO

IL 9/4/2024

PUBBLICATA IN DATA 10/4/2024

Il Funzionario UR

